

**COMUNE DI SAINT-VINCENT
SETTORE TRIBUTI**

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**SUI TERMINI E MODALITA' DI GESTIONE E
RISCOSSIONE
DEI CANONI DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE**

Art. 1
Soggetti attivi

Soggetto attivo del canone di depurazione e fognatura è l'ente gestore dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati a qualunque uso adibiti.

Art. 2
Soggetti passivi

Chiunque usufruisca dei servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi gli stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, deve provvedere al pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa a favore dell'ente gestore del servizio stesso.

Soggetti passivi dei canoni sono tutti coloro che risultano allacciati direttamente o indirettamente alla pubblica fognatura quali potenziali fruitori dei servizi stessi.

I soggetti passivi possono essere suddivisi in utenti di scarichi provenienti da insediamenti produttivi o industriali oppure utenti di scarichi provenienti da insediamenti civili e assimilati:

a) per insediamento o complesso "produttivo" si intende uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

b) Per insediamento "civile" si intende uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi ovvero di ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Per una più puntuale delimitazione entro cui le imprese agricole restano tali e non transitano nel regime dei produttivi occorre tenere presente la delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 8 maggio 1980 ai sensi della quale sono considerati civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:

- imprese con attività dirette esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, ed imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongono, in connessione con l'attività di

allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

- imprese di cui ai precedenti punti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno due terzi dall'attività di coltivazione del fondo.

Art.3 Presupposto

Presupposto inscindibile ed unico per l'insorgenza dell'obbligo del pagamento dei canoni oggetto del presente regolamento, è l'allacciamento alla pubblica fognatura e pertanto lo scarico delle proprie acque di rifiuto negli impianti pubblici, prescindendo dalla circostanza che le acque siano prelevate dall'acquedotto pubblico o da altra fonte.

Art. 4 Tariffa

Il canone si compone di due parti: la prima relativa al servizio di fognatura, e la seconda relativa al servizio di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricata; la seconda parte è determinata in rapporto alla quantità e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualità delle acque scaricate.

Al fine della determinazione della quota tariffaria il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

Art. 5 Determinazione del canone Modalità e termini di presentazione della dichiarazione.

Poiché, la base imponibile dei canoni di depurazione e fognatura è costituita dall'acqua scaricata, a sua volta determinata in proporzione a quella prelevata, per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la determinazione concreta del volume d'acqua prelevato è affidata ad una loro dichiarazione come disposto dall'art. 17 c. 6 della Legge 319/76.

Gli utenti che si approvvigionano solo in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto devono denunciare il solo dato relativo alla quantità d'acqua prelevata da tale fonte, mentre per quella prelevata dall'acquedotto il canone sarà applicato direttamente dall'ente gestore dell'acquedotto nei termini e secondo le modalità previste per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua.

La dichiarazione deve essere redatta sui moduli predisposti dal Comune ed obbligatoriamente tenuti gratuitamente a disposizione degli utenti. In alternativa si

ritiene che possano ugualmente considerarsi valide le dichiarazioni presentate su supporti diversi da quello fornito dall'ente impositore purché contengano tutti i dati necessari per l'identificazione del soggetto passivo (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza e/o del domicilio da tenere presente per ogni comunicazione, numero di telefono, ubicazione dei locali soggetti a tassazione) nonché tutte le altre indicazioni ritenute opportune.

La dichiarazione deve essere presentata annualmente entro il 31 gennaio al Comune il quale è tenuto a rilasciare ricevuta, ovvero può essere spedita per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno e deve indicare il quantitativo di acqua di cui gli utenti hanno usufruito. Per le utenze produttive, oltre alla quantità, deve essere indicata la qualità delle acque scaricate.

La dichiarazione può essere modificata o integrata dal dichiarante con successivo atto da presentarsi con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la presentazione. I termini di cui sopra valgono anche per le dichiarazioni di cessazione.

Art. 6 Misuratori dell'acqua.

Per l'esatta individuazione del quantitativo di acqua prelevata, gli utenti devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di un apposito misuratore.

La mancata installazione di apparecchi misuratori comporta, oltre a sanzioni a carico degli inadempienti, che, ai fini dell'applicazione del canone, l'ente gestore debba provvedere in via presuntiva alla determinazione della quantità d'acqua prelevata, alla quale il canone deve essere commisurato.

Entro 30 giorni dall'allacciamento alle fognature, i nuovi utenti devono provvedere all'installazione del misuratore di cui sopra.

Art. 7 Modalità di riscossione

Per gli utenti allacciati al pubblico acquedotto la riscossione avviene con modalità e cadenza previste per la riscossione del canone di fornitura dell'acqua da parte dell'ente gestore dello stesso con l'obbligo di riversare quanto di spettanza all'ente gestore del servizio di fognatura (in questo caso il Comune).

Per tutti gli altri utenti che non si approvvigionano dal pubblico acquedotto, la riscossione avviene, dopo l'emissione di apposito avviso di liquidazione del tributo, a mezzo ruolo.

L'avviso di liquidazione viene emesso dal Comune sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione presentata dall'utente e deve contenere tutti gli elementi di determinazione del canone.

Art. 8
Termini di decadenza dell'azione amministrativa

Ai canoni di depurazione e fognatura si applicano le disposizioni del Testo Unico sulla Finanza Locale in quanto compatibile e, pertanto, il termine di decadenza per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione coattiva e l'eventuale rimborso è di tre anni.

Art. 9
Disciplina sanzionatoria

Per l'omessa o ritardata denuncia di quantità e qualità di acqua scaricata si applica una sanzione pari all'ammontare del canone dovuto; se il ritardo non supera i 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone medesimo;

Per l'infedele denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 50% del maggior canone accertato se questo supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia; laddove tale parametro non sia superato, nessuna sanzione sarà applicabile.

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione pari al 30% del canone medesimo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471 del 18.12.1997; se il pagamento della somma dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza la sanzione viene ridotta ad un ottavo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Per la mancata installazione dei misuratori d'acqua è prevista una sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (ai sensi dell'art. 23 bis della L. 319/76)

Art. 10
Contenzioso

Con l'entrata in vigore del nuovo processo tributario a far data del 1° aprile 1996 la competenza a giudicare dei canoni di fognatura e depurazione è la Commissione tributaria ai sensi del D. Lgs- 546 del 31.12.1992.

Art. 11
Norme transitorie per il primo anno di applicazione

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il comune provvederà ad inviare una lettera a tutti gli utenti con allegata un modello per la presentazione della dichiarazione e con l'indicazione dei termini per la presentazione della dichiarazione nonché per l'installazione dei misuratori.